

§ 3.1.34 - L.R. 28 dicembre 1993, n. 62.

**Modificazioni e integrazioni alla l.r. 28 gennaio 1993, n. 7 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive.(1)**

(Bollettino Ufficiale n. 2, del 12/01/1994 )

*Art. 1. (2)*

*Art. 2. (3)*

*Art. 3. (Deroghe).*

1. Sono fatte salve dall'applicazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti nell'art. 15, 5° comma, della l.r. 28 gennaio 1993, n. 7, gli interventi edilizi che alla data del 25 febbraio 1993 risultavano previsti in strumenti urbanistici attuativi già approvati e divenuti efficaci, nonché quelli alla stessa data già assentiti mediante rilascio del prescritto titolo edilizio, ancorché i relativi lavori non siano stati iniziati al momento di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 4.*

(Omissis) (4) .

---

**Note**

(1) Abrogata dall' art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Tali regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009, il n. 3 del 13 marzo 2009, il n. 3 del 23 febbraio 2010 e il n. 1 del 21 febbraio 2011. Vedi anche la l.r. 24/2019.

(2) Sostituisce l' art. 11 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 . Il testo di modifica è riportato all' art. 18 bis della L.R. 4 marzo 1982, n. 11 .

(3) Modifica ed integra l' art. 15 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 7 .

(4) Reca dichiarazione d'urgenza.